



COMUNE DI OYACE

COMMUNE D'OYACE

Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2012

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 14.30 presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Municipio, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di quanto disposto dalla Legge Regionale 54/1998 e dalla L.R. 4/95 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ordinaria** ed in adunanza **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

N.ORDINE	NOME E COGNOME	PR	ASS. GIUS.
1	DOMAINE Remo	x	
2	FAVRE Sandro	x	
3	CHENAL Fabrizio Ernesto	x	
4	CHENAL Gilberto	x	
5	LANDRY Leone	x	
6	CHENAL Arturo	x	
7	DOMAINE Erika	x	
8	FAVRE Angelo	x	
9	FAVRE Piero	x	
10	CHENAL Massimo		x
11	PETHEY Ester Gilio	x	
12	PETITJACQUES Marina	x	
13	PETHEY Roberto	x	
		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sig. **VICQUERY dr. Sergio** il quale provvede alla redazione del presente processo verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Remo DOMAINE** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i sigg. consiglieri a discutere e trattare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono altresì stabilire che:
 - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

VALUTATO che:

- è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;

- in riferimento a valutazioni sommarie effettuate all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni soprarrichiamate, è possibile ipotizzare che, mantenendo le aliquote di base previste da dette nuove disposizioni, che rappresenterebbero peraltro un notevole aumento di imposta a carico dei cittadini, soprattutto per la ragione principale che una quota considerevole di imposta è riservata, come detto, allo Stato, le entrate comunali non avranno notevoli incrementi ma, al massimo, lievi aumenti; l'entrata ipotizzata per il corrente anno 2012 dovrebbe pertanto corrispondere a quella prevista nel 2011 relativa all'I.C.I. sommata a quella relativa al contributo statale sostitutivo dell'I.C.I. sull'abitazione principale a suo tempo abolita dal precedente governo per un importo complessivo di circa € 221.000,00;

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2001;

VISTA la legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 26;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi del regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;

_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

_ aliquota base 0,76 per cento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Remo DOMAINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sergio VICQUERY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 30/01/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Oyace, li 30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sergio VICQUERY

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione.

Oyace, li 30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sergio VICQUERY

COPIA

Attesto che il presente verbale è una copia conforme all'originale. Si rilascia la presente per uso amministrativo.

Oyace, li 30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sergio VICQUERY

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(L.R. 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile
(R.R. n. 1/99 art. 3 e art. 27)

In ordine alla regolarità tecnica
(art. 59 L.R. 45/95 e art. 46 L.R.54/98)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Sergio VICQUERY